

Legge 13 novembre 1997 n.129

**MODIFICA DEI REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA LICENZA DI OPERATORE
AGRICOLO DI CUI ALL'ART.2 DELLA LEGGE 20 SETTEMBRE 1989 N.96
(INTERVENTI PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA) ED ALL'ART.2 DEL
DECRETO 13 FEBBRAIO 1990 N.24 (REGOLAMENTO APPLICATIVO ALLA LEGGE
20 SETTEMBRE 1989 N.96)**

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 13 novembre 1997.

Art.1

L'articolo 2 della Legge 20 settembre 1989 n.96 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

E' definito "Coltivatore Diretto" colui che dedica la propria attività lavorativa effettivamente in maniera stabile, continuativa e professionale alla conduzione manuale dell'azienda agricola di sua proprietà o in affitto o a qualsiasi altro titolo legalmente riconosciuto.

Il richiedente deve, altresì, non avere altra attività produttiva, non godere di qualsiasi forma di pensione e non essere in età pensionabile.

Al "Coltivatore Diretto", avente i requisiti di cui al primo comma e che non versi nelle condizioni di cui al secondo comma, viene rilasciata dalla Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, su riferimento dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole, la "LICENZA DI OPERATORE AGRICOLO" secondo le norme contenute nel Regolamento di cui all'articolo 57."

Art.2

In fine al primo comma dell'articolo 2 del Decreto 13 febbraio 1990 n.24 è aggiunto il seguente punto: "Dichiarazione dell'Istituto Sanità e Sicurezza Sociale e della Contabilità di Stato attestante il non godimento di pensione".

Art.3

Dopo il primo comma dell'articolo 2 del Decreto 13 febbraio 1990 n.24 sono introdotti i seguenti commi:

"Ai fini della determinazione del requisito della capacità professionale si considera presunto quando il richiedente sia in possesso di un titolo di studio nel settore agrario, quale: laurea, diploma di

Scuola Media Superiore o di Istituto Professionale con corso triennale, o di altra scuola ad indirizzo equipollente.

E' altresì presunto il requisito della capacità professionale, quando il richiedente abbia esercitato, per il biennio anteriore alla data di presentazione della domanda, attività agricola come capo azienda, come lavoratore agricolo salariato, o come coadiuvante familiare di un coltivatore diretto.

Tali condizioni possono essere provate anche mediante atto di notorietà.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da un'apposita Commissione composta da due rappresentanti della Commissione Risorse Ambientali ed Agricole, uno dei quali la presiede, da due rappresentanti nominati dalle Associazioni degli agricoltori legalmente riconosciute, dal Direttore dell'Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole o suo delegato.".

Art.4

La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 17 novembre 1997/1697 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Luigi Mazza - Marino Zanotti

